

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 13 agosto 2014

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2014, n. 16.

Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti.

PARTE PRIMA

Sezione I**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2014, n. 16.

Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, sostiene l'agricoltura, anche mediante la promozione della diversificazione delle attività agricole con forme idonee di ricettività nelle campagne.

2. La presente legge è volta, in particolare, a:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, agevolando in particolare l'insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura, l'incremento dei redditi aziendali e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità di vita nei territori rurali;
- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche, anche mediante la promozione della filiera corta;
- g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale;
- i) avvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura e alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita;
- j) favorire la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli aziendali.

3. La Regione riconosce e promuove l'agricoltura sociale quale strumento per generare, attraverso le attività agricole, l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, riabilitativi, terapeutici, formativi ed occupazionali.

TITOLO I
DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO

Art. 2
(Attività agrituristiche)

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono svolgere le attività agrituristiche gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche secondo le procedure previste all'articolo 7, iscritti all'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 8 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 25.

3. Possono essere addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del c.c., nonché i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari di cui al comma 4, lettera d).

4. Sono considerate attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande, compresa la prima colazione, costituiti da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti regionali tipici e di qualità caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate dall'articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

5. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati prevalentemente da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Per le cooperative agricole di produzione e conferimento che esercitano attività agrituristiche, sono considerati prodotti propri anche i prodotti agricoli conferiti dai soci produttori agricoli.

6. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e comunque ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo.

7. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile alle attività agrituristiche. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

8. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a) definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche.

Art. 3

(Locali per attività agrituristiche)

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo così come definiti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), nonché gli ampliamenti previsti all'articolo 35, commi 1 e 4 della stessa l.r. 11/2005 e le opere pertinenziali, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

2. I locali utilizzati per le attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

3. Le attività agrituristiche possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività agrituristiche possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità e del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

4. In deroga a quanto stabilito al comma 3, per le località abitate ubicate sopra i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, oltre all'abitazione dell'imprenditore agricolo possono essere utilizzati per le attività agrituristiche ulteriori edifici nella disponibilità dello stesso imprenditore, posti all'interno della medesima località abitata.

5. Negli edifici in cui si svolgono le attività agrituristiche non possono essere esercitate altre forme di ricettività turistica.

Art. 4

(Criteri e limiti delle attività agrituristiche)

1. Le attività agricole devono essere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche.

2. Le attività agricole si intendono prevalenti quando il tempo-lavoro necessario per lo svolgimento dell'attività agricola è maggiore di quello necessario allo svolgimento delle attività agrituristiche nel corso dell'anno. La valutazione del tempo-lavoro è effettuata sulla base delle tabelle definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c). Le tabelle individuano le giornate lavoro occorrenti per le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali, per le quali si applicano fattori correttivi in caso

di aziende ricadenti nelle zone montane come delimitate dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento a quelle collocate oltre i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, e le giornate lavoro necessarie per le diverse attività agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 4.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di pasti e di bevande e la degustazione di prodotti di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c), deve rispettare i seguenti limiti e criteri:

a) i prodotti propri, così come definiti all'articolo 2, comma 5, devono costituire almeno il trenta per cento in valore;

b) i prodotti regionali provenienti da aziende agricole o di trasformazione del territorio dell'Umbria, fra cui devono essere compresi, con carattere di preferenza, i prodotti biologici, i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, devono costituire almeno il cinquantacinque per cento in valore;

c) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'acquisto di una quota massima del quindici per cento in valore di prodotti di altra provenienza;

d) deve essere indicata agli ospiti l'origine dei prodotti impiegati.

5. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 4, lettere a) e b), deve essere data comunicazione al Comune competente per territorio per il temporaneo esercizio dell'attività.

6. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d) sono stabilite le modalità per la verifica dei limiti di cui al comma 4, lettere a), b) e c) e per l'indicazione dell'origine dei prodotti impiegati.

7. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d) possono svolgersi autonomamente rispetto alla ricettività o alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività agricola e con le risorse agricole aziendali, nonché con altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le modalità per la definizione di tale connessione sono stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e). Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell'azienda agricola, e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.

8. Su espressa richiesta degli ospiti, qualora la superficie della camera interessata lo permetta, è possibile aggiungere un ulteriore letto rispetto al numero massimo dei posti letto consentito, da rimuovere il giorno della partenza dell'ospite stesso.

Art. 5

(Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori)

1. Qualora nell'ambito del fondo agricolo non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristiche, è consentita la realizzazione di un'area attrezzata per un numero massimo di sei piazzole, elevabile a dieci nelle aziende agricole condotte in forma associata.

2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non permetta di raggiungere il numero massimo di posti letto consentito, è possibile realizzare un'area attrezzata per un massimo di sei piazzole.

3. Nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 deve essere assicurato l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.

4. I servizi igienici dell'area attrezzata devono essere distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agrituristiche e devono rispettare i requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella G della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) relativi ai campeggi classificati ad una stella. Tali servizi devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona e della normativa urbanistico-edilizia vigente.

5. Al fine di garantire alle persone diversamente abili l'accessibilità alle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 e dei servizi connessi, devono essere garantiti i requisiti minimi obbligatori previsti, a tal fine, dalla Tabella G di cui alla l.r. 13/2013.

6. La realizzazione di piazzole nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinata al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in materia.

7. L'eventuale ombreggiamento delle piazzole deve essere realizzato esclusivamente con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea, e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzola non può superare i quaranta metri quadrati.

Art. 6

(Norme igienico-sanitarie)

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione dei requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per

quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.

2. Per l'idoneità dei locali adibiti ad attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, è sufficiente il requisito dell'agibilità o quello dell'abitabilità conseguito ai sensi della normativa antecedente al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)).

3. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere consentito l'uso della cucina domestica.

4. Per la preparazione, il confezionamento, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande e per la macellazione degli animali si applica la normativa europea denominata Pacchetto igiene, ed in particolare i regolamenti (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002, 29 aprile 2004, n. 852/2004 e 29 aprile 2004, n. 853/2004, nonché la normativa statale e regionale di attuazione in materia di igiene dei prodotti alimentari.

5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g) disciplina le modalità ed i limiti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4.

6. La conformità degli edifici adibiti ad attività agrituristiche alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici stessi.

7. Al fine di garantire alle persone diversamente abili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, nel caso di ristrutturazioni edilizie o di avvio di nuove attività agrituristiche devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività, ed alla sala ristorazione e degustazione con relativo bagno nell'attività di somministrazione di pasti e bevande e nell'ambito della degustazione.

8. Per le strutture agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge il comune competente per territorio può consentire agli operatori agrituristiche di derogare alle disposizioni di cui al comma 7, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici dei locali o alle specifiche caratteristiche architettoniche e paesaggistico-ambientali.

Art. 7

(Abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche)

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche all'unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

2. L'unione speciale di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base dei criteri e limiti di cui all'articolo 4.

3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività agrituristiche che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate. Contiene altresì il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera in ragione dell'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 4, comma 2.

4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività agrituristiche è tenuto a comunicare all'unione speciale di comuni di cui al comma 1 ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.

5. Le unioni speciali di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell'abilitazione, verificano la permanenza dei limiti e criteri di cui all'articolo 4 e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.

6. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 8

(Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 7, di seguito denominato Elenco agriturismo.

2. L'Elenco agriturismo comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) denominazione commerciale della struttura agrituristica;
- b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
- c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;
- d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività agrituristiche;
- e) elencazione delle attività agrituristiche che si possono esercitare, nonché il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), la Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell'Elenco agriturismo e le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.

4. Il mancato inizio delle attività agrituristiche entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco agriturismo. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare all'unione speciale di comuni di cui all'articolo 7, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

Art. 9

(Riserva di denominazione e classificazione)

1. L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. L'utilizzo della denominazione agriturismo in tutte le forme di comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera j) definisce i criteri di classificazione coerenti con quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche).

4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera k) definisce le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle aziende agrituristiche.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE FATTORIE DIDATTICHE

Art. 10

(Attività di fattoria didattica)

1. Per attività di fattoria didattica si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, finalizzate ad offrire servizi e prestazioni volti:

a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;

b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;

c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda;

d) alla conoscenza dell'ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica, della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile;

e) alla conoscenza del territorio per sensibilizzare gli utenti sui temi del rapporto fra l'uomo e l'ambiente rurale.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, commi 1 e 2, possono svolgere le attività di fattoria didattica gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria didattica secondo le procedure previste all'articolo 14, iscritti all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 15 e che hanno presentato la SCIA ai sensi dell'articolo 25.

3. Le attività previste al comma 1 sono esercitate in forma organizzata, con un adeguato numero di operatori di cui all'articolo 13, e possono essere svolte nell'arco di una o più giornate con possibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande, con prodotti prevalentemente regionali, e degustazione di prodotti aziendali. Qualora gli imprenditori agricoli che svolgono attività di fattoria didattica esercitano anche attività di agriturismo, per la somministrazione di pasti e bevande e per la degustazione di prodotti aziendali si applicano i limiti e i criteri di cui all'articolo 4, comma 4.

4. Le attività previste al comma 1 sono svolte in favore di scolaresche o gruppi organizzati. L'imprenditore agricolo, prima della visita, deve concordare con gli insegnanti o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, nonché la tariffa massima per ogni gruppo di studio.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie didattiche.

Art. 11

(Locali e strutture per attività di fattoria didattica)

1. Possono essere utilizzati per attività di fattoria didattica esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo così come definiti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) della l.r. 11/2005, nonché gli ampliamenti previsti all'articolo 35, commi 1 e 4 della stessa l.r. 11/2005 e le opere pertinenti, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

2. I locali utilizzati per le attività di fattoria didattica sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

3. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo.

4. Le fattorie didattiche devono garantire, in rapporto al numero dei partecipanti e alla durata della permanenza degli stessi, adeguate attrezzature, strutture e locali coperti muniti di arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche previste, nonché ambienti adibiti a sala ristoro o per il consumo di pasti al sacco, parcheggi e idonea viabilità per il transito dei mezzi di trasporto.

5. Per le fattorie didattiche che prevedono il pernottamento, le strutture destinate ad alloggi devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella E e dalla Tabella O allegate alla l.r. 13/2013.

6. Le fattorie didattiche possono prevedere il pernottamento in un'area attrezzata, per un massimo di sei piazzole, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

7. La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici, delle strutture e dei percorsi all'aperto, destinati alle attività di fattoria didattica, è assicurata con opere provvisorie rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

8. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 10, comma 2, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima, determinato sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 4, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste al presente Titolo.

Art. 12

(Norme igienico-sanitarie)

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività di fattoria didattica sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f) che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.

2. Qualora le attività di fattoria didattica prevedano la somministrazione di pasti e bevande, la degustazione di prodotti aziendali, ovvero si articolino su più giornate prevedendo anche il pernottamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 e le strutture devono possedere tutti i requisiti previsti dal medesimo articolo.

Art. 13

(Operatori di fattoria didattica)

1. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte solamente da soggetti che hanno conseguito l'attestato di idoneità per operatore di fattoria didattica rilasciato dalla Regione a seguito di procedimento di certificazione.

2. Possono esercitare le attività di fattoria didattica, purché in possesso dell'attestato di cui al comma 1, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del c.c., nonché coloro che prestano attività lavorativa, anche a titolo di collaborazione o consulenza, presso l'azienda agricola.

3. È istituito presso la struttura regionale competente l'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica.

4. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera l), definisce modalità e criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica e per il rilascio dell'attestato di idoneità, nonché per la tenuta dell'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica di cui al comma 3.

Art. 14

(Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica)

1. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica all'unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla l.r. 18/2011.

2. L'unione speciale di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12.

3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria didattica che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.

4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria didattica è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.

5. Le unioni speciali di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell'abilitazione, verificano la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 10, 11 e 12, e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.

6. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 15

(Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 14, di seguito denominato Elenco fattorie didattiche.

2. L'Elenco fattorie didattiche comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) denominazione commerciale della fattoria didattica;
- b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
- c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;
- d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria didattica;
- e) elencazione delle attività di fattoria didattica che si possono esercitare.

3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell'Elenco fattorie didattiche e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

4. Il mancato inizio delle attività di fattoria didattica entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie didattiche. Tale termine, su richiesta dell'interessato da presentare all'unione speciale di comuni di cui all'articolo 14, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

Art. 16

(Riserva di denominazione)

1. L'uso della denominazione fattoria didattica e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

2. L'utilizzo della denominazione fattoria didattica in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera k) definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie didattiche.

TITOLO III

AGRICOLTURA SOCIALE E DISCIPLINA DELLE FATTORIE SOCIALI

Art. 17

(Agricoltura sociale e attività di fattoria sociale)

1. Per agricoltura sociale si intende l'insieme delle attività finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale, esercitate dai seguenti soggetti:

a) imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro;

b) imprese sociali, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora siano imprenditori agricoli e svolgano attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del c.c..

2. Per attività di fattoria sociale si intendono le attività previste al comma 1 esercitate dai soggetti di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del c.c. e attraverso l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse della propria azienda. Dette attività, in particolare, sono finalizzate ad offrire prestazioni quali:

a) inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale e inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, come definiti dalla normativa vigente;

b) servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati e disabili;

c) attività sociali in favore delle comunità locali che impiegano le risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per fornire servizi utili alla vita quotidiana, nonché per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di educazione.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 19, possono svolgere attività di fattoria sociale gli imprenditori agricoli di cui al comma 2 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria sociale secondo le procedure previste all'articolo 20, iscritti all'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 21 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 25.

4. Ai fini di cui al comma 3 le imprese agricole devono essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari oppure devono avere stipulato accordi di partenariato aventi durata almeno quinquennale con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e associazioni di promozione sociale, autorizzate o accreditate per i servizi socio assistenziali e socio sanitari.

5. Al di fuori dei limiti e delle modalità operative previsti dalle autorizzazioni, accreditamenti o accordi di partenariato di cui al comma 4, le fattorie sociali possono ospitare gruppi di persone appartenenti ai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) unicamente per brevi periodi e solo se accompagnati da operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4 (Modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario).

6. Le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale sono definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera o), su proposta della struttura regionale competente in materia di fattorie sociali, previa intesa con le strutture regionali competenti in materia di salute e coesione sociale. Con il medesimo regolamento sono individuati i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b).

7. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a) definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria sociale, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie sociali.

Art. 18

(Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali)

1. Possono essere utilizzati per attività di fattoria sociale esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo così come definiti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) della l.r. 11/2005, nonché gli ampliamenti previsti all'articolo 35, commi 1 e 4 della stessa l.r. 11/2005 e le opere pertinenziali, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

2. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale e la loro ubicazione devono rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte presso l'azienda agricola e devono essere preventivamente autorizzati sulla base della medesima normativa.

3. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

4. Le attività di fattoria sociale possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività di fattoria sociale possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

5. Le fattorie sociali devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalle specifiche normative di settore, nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, anche nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dalla legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici).

6. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima previsto all'articolo 4, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Titolo e per ospitare i soggetti destinatari delle prestazioni sociali di cui all'articolo 17 e gli operatori di cui all'articolo 19.

Art. 19

(Operatori socio-sanitari di fattorie sociali)

1. Nello svolgimento delle attività di fattoria sociale a favore di soggetti destinatari delle prestazioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), le fattorie sociali devono comunque garantire che dette attività siano coordinate ed avvengano con l'assistenza di operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del r.r. 4/2003.

2. Le fattorie sociali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), devono garantire la presenza in azienda di un adeguato numero di operatori socio-sanitari tale da permettere un regolare svolgimento delle attività.

3. Quando le fattorie sociali operano nell'ambito di accordi di partenariato con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 4, questi ultimi devono garantire la presenza in azienda, per tutta la durata delle attività svolte, di un adeguato numero di operatori socio-sanitari.

Art. 20

(Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale)

1. Ai fini di cui all'articolo 17, comma 3, l'imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale all'unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla l.r. 18/2011.

2. L'unione speciale di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18.

3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria sociale che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.

4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria sociale è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.

5. Le unioni speciali di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell'abilitazione, verificano la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18 e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.

6. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 21

(Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 20, di seguito denominato Elenco fattorie sociali.

2. L'Elenco fattorie sociali comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) denominazione commerciale della fattoria sociale;
- b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
- c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;
- d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria sociale;
- e) elencazione delle attività di fattoria sociale che si possono esercitare.

3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell'Elenco fattorie sociali e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

4. Il mancato inizio delle attività di fattoria sociale entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie sociali. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare all'unione speciale di comuni di cui all'articolo 20, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

Art. 22

(Riserva di denominazione)

1. L'uso della denominazione fattoria sociale e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

2. L'utilizzo della denominazione fattoria sociale in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera k) definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie sociali.

Art. 23

(Interventi di sostegno)

1. La Regione favorisce l'agricoltura sociale, in particolare, mediante:

- a) la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto della normativa vigente, dei beni del patrimonio regionale;
- b) la promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali, anche al fine del loro impiego nelle mense pubbliche, in particolare nelle mense scolastiche o nelle mense delle aziende sanitarie.

2. La Regione favorisce altresì una adeguata promozione delle attività di fattoria sociale, nonché una adeguata informazione sui prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso la creazione di piattaforme dedicate.

3. Nelle determinazioni in materia di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli di cui agli articoli 40, comma 11 e 51, comma 1, lettera f) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), i comuni definiscono modalità idonee di presenze e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

TITOLO IV NORME COMUNI

Art. 24 (Disposizioni comuni)

1. Non possono esercitare le attività di cui alla presente legge, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 96/2006.

2. Per l'attività di vendita dei prodotti si applica quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

3. Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) le procedure di cui alla presente legge utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le misure organizzative da adottare per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati, il monitoraggio e l'effettuazione dei controlli.

Art. 25 (Disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività)

1. L'imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche, di fattoria didattica o di fattoria sociale, successivamente all'iscrizione ai rispettivi elenchi di cui agli articoli 8, 15 e 21, presenta al comune competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e con le modalità stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera m). La SCIA deve contenere anche gli estremi del contratto di assicurazione stipulato per i rischi di responsabilità civile nei confronti dell'utente.

2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività di cui al comma 1 deve comunicare al comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

3. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, trasmette all'unione speciale di comuni e alla struttura regionale competenti, un documento sintetico che riporta i dati principali della SCIA.

Art. 26 (Attività di studio, promozione e formazione)

1. La Regione, nell'ambito della definizione delle politiche di promozione integrata e di programmazione degli strumenti agevolativi finanziati da fondi europei, statali e regionali, promuove specifiche azioni rivolte alla valorizzazione delle attività previste dalla presente legge.

2. La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, promuove in particolare:

a) iniziative volte ad indagini conoscitive sulla consistenza e le caratteristiche della domanda e dell'offerta di servizi inseriti nelle attività previste dalla presente legge e sulla loro evoluzione nel tempo;

b) iniziative per lo sviluppo e la promozione delle attività previste dalla presente legge;

c) strategie di comunicazione istituzionale da realizzare tramite opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali anche attraverso forme di comunicazione innovative;

d) la partecipazione ad eventi di settore;

e) la partecipazione a progetti nazionali o internazionali per la promozione e la valorizzazione delle attività previste dalla presente legge.

3. La Regione, anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, ovvero tramite altri soggetti giuridici di natura pubblica o privata, se inclusi nell'ambito della programmazione regionale, promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, per gli imprenditori agricoli che esercitano le attività previste dalla presente legge.

Art. 27 (Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari per definire in particolare:

a) le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2, comma 8, nonché le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria

didattica e di fattoria sociale, unitamente alle modalità di accoglienza e ai requisiti delle medesime fattorie didattiche e fattorie sociali, ai sensi degli articoli 10, comma 5, e 17, comma 7;

b) caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 18, comma 4, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente;

c) le tabelle per la valutazione del tempo lavoro, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, predisposte dalle strutture regionali competenti in materia di agriturismo e turismo;

d) le modalità per la verifica dei limiti relativi ai prodotti agroalimentari somministrati, nonché per l'indicazione dell'origine degli stessi ai sensi dell'articolo 4, comma 6;

e) le modalità per la verifica della connessione, ai sensi dell'articolo 4, comma 7;

f) i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 12, comma 1;

g) le modalità e i limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande e macellazione degli animali ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

h) le modalità operative per l'attuazione della disciplina per l'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi degli articoli 7, comma 6, 14, comma 6, e 20, comma 6;

i) il contenuto, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco agriturismo, dell'Elenco fattorie didattiche e dell'Elenco fattorie sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, 15, comma 3, e 21, comma 3;

j) i criteri di classificazione degli agriturismi di cui all'articolo 9, comma 3;

k) le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione di cui agli articoli 9, comma 4, 16, comma 3, e 22, comma 3;

l) le modalità e i criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica, per il rilascio dell'attestato di idoneità e per la tenuta dell'elenco ricognitivo regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;

m) le modalità di presentazione della SCIA per l'esercizio della attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1;

n) le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'articolo 28, comma 4;

o) le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale, nonché i soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), ai sensi dell'articolo 17, comma 6.

Art. 28

(Vigilanza e controllo)

1. L'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni previste dalla presente legge è attribuita alle unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011, secondo quanto previsto dalla l.r. 13/2013.

2. La Regione promuove accordi di programma e protocolli di intesa e collaborazione con le altre istituzioni locali e con gli organi statali, preposti alle attività di controllo.

3. Le unioni speciali di comuni trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.

4. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 27, comma 1, lettera n) definisce le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

Art. 29

(Sanzioni amministrative)

1. Per la mancata presentazione della SCIA di cui all'articolo 25, comma 1, per l'utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle dichiarate nella SCIA medesima o per il mancato rispetto dei periodi di apertura e chiusura dichiarati, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l'immediata chiusura dell'esercizio.

2. Per l'utilizzo delle denominazioni agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale o similari da parte di soggetti non autorizzati ai sensi degli articoli 2, comma 2, 10, comma 2, e 17, comma 3, ovvero in maniera difforme da quanto previsto agli articoli 9, 16 e 22, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

3. Nel caso di presenze superiori rispetto alla capacità ricettiva dichiarata nella SCIA di cui all'articolo 25 o di alterazione permanente della struttura ricettiva tale da determinare un potenziale ricettivo superiore a quello dichiarato nella SCIA medesima, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

4. Nel caso di violazione dei limiti di prevalenza stabiliti all'articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

5. Nel caso di mancata comunicazione di variazione di cui agli articoli 7, comma 4, 14, comma 4 e 20, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

6. Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 4, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

7. Nel caso di erogazione dei servizi previsti con l'impiego di personale in difformità da quanto previsto agli articoli 2, comma 3, 13, comma 2, e 19, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

8. Nel caso di mancata o parziale utilizzazione delle strutture adibite ad agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale per lo svolgimento delle attività dichiarate nella SCIA di cui all'articolo 25, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

9. Nel caso di mancata comunicazione della variazione dei dati dichiarati nella SCIA di cui all'articolo 25, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

10. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalle unioni speciali di comuni cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).

TITOLO V MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 30 (Integrazione della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. All'allegato A) "Funzioni in materia agricola" della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzioni dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g bis) abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche, dandone comunicazione alla struttura regionale competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche;".

Art. 31 (Modifiche e integrazioni della legge regionale 2 aprile 2014, n. 3)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 aprile 2014, n. 3 (Norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l'agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14), dopo le parole "*l'agricoltura sociale*" sono aggiunte le parole "*come definita dalla normativa vigente*".

2. All'articolo 2, comma 1, della l.r. 3/2014, la lettera a) è abrogata.

Art. 32 (Modifiche e integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30)

1. Il comma 1, dell'articolo 15, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento ed è composto da sette membri, di cui:

- a) cinque eletti dai consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'Assemblea;*
- b) due eletti dai comuni nell'ambito della seconda sezione elettorale."*

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 15, della l.r. 30/2004, sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Dei membri del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera a), solo a tre componenti è riconosciuto un compenso omnicomprendente per ogni seduta effettiva secondo i limiti fissati dalla Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto della normativa vigente sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

1 ter. Ai membri del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera b), non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti, in qualsiasi forma siano essi percepiti."

TITOLO VI NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa, a valere sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base 07.1.008 denominata "Promozione di prodotti agroalimentari" del bilancio di previsione 2014.

2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 34 (Norme transitorie e finali)

1. I procedimenti amministrativi relativi all'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) e all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettere h) ed i), sono portati a compimento secondo le norme previgenti ancorché abrogate dalla presente legge.

2. Gli operatori agrituristici già iscritti all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 28/1997 sono iscritti automaticamente all'Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 8. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della l.r. 28/1997.

3. Le fattorie didattiche già iscritte all'elenco regionale delle fattorie didattiche ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 13/2005 sono iscritte automaticamente all'Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica di cui all'articolo 15. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della l.r. 13/2005.

4. I procedimenti amministrativi relativi al rilascio dell'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 13/2005 e all'articolo 11 del regolamento regionale 14 ottobre 2008, n. 7 (Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera l) sono portati a compimento ai sensi della l.r. 13/2005 e del r.r. 7/2008, ancorché abrogati dalla presente legge.

5. Restano validi gli attestati di idoneità di operatore di fattoria didattica già rilasciati ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della l.r. 13/2005 e dell'articolo 11 del r.r. 7/2008.

6. Le aziende agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), j) e k), adeguano la propria attività alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.

7. Le fattorie didattiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), f), h) e k), ovvero anche del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d) se svolgono anche attività di agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, e lettera g) se svolgono attività di somministrazione di pasti e bevande, degustazione di prodotti aziendali o prevedono il pernottamento, adeguano la propria attività alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.

8. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettere h) e i), le funzioni conferite alle medesime unioni speciali di comuni dall'articolo 7 continuano ad essere esercitate dalle comunità montane, ancorché sciolte, in conformità all'articolo 63, comma 3, della stessa l.r. 18/2011.

9. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera n), le funzioni conferite alle medesime unioni speciali di comuni dall'articolo 28 sono esercitate, anche attraverso la polizia provinciale o la polizia municipale, dalle province e dai comuni competenti per territorio.

10. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettere h) e i), le funzioni conferite alle medesime unioni speciali di comuni dagli articoli 14 e 20 sono esercitate dalla Regione.

11. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), si applica l'articolo 3, commi 10, 11 e 11.1 della l.r. 28/1997 ancorché abrogata dalla presente legge.

12. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera m), si applica l'articolo 9 della l.r. 28/1997 e l'articolo 7 della l.r. 13/2005, ancorché abrogate dalla presente legge.

13. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive con un numero massimo di ospiti consentiti non superiore a trenta per ciascun impianto natatorio ed in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), sono a disposizione esclusiva degli ospiti, aventi dimensioni inferiori a 120 mq, non si applica quanto stabilito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 2 del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)). Tali impianti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della l.r. 4/2007 e dall'articolo 3, commi 6, 6 bis e 6 ter, del r.r. 2/2008, possono continuare l'esercizio dell'attività prevista per la quale devono comunque essere garantite, da parte del titolare, l'igiene, la sicurezza e la funzionalità della piscina.

Art. 35 (Norma di abrogazione)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1, 4, 11 e 12, sono disposte le seguenti abrogazioni:
- la legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata;
 - la legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37 (Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata;
 - la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) è abrogata;
 - il regolamento regionale 14 ottobre 2008, n. 7 (Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche) è abrogato;
 - la legge 23 marzo 2012, n. 3 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 "Disciplina delle attività agrituristiche") è abrogata;

f) gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) sono abrogati;

g) l'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 - Legge finanziaria 2010) è abrogato.

Art. 36
(Norma di rinvio)

1. Ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi a norme abrogate ai sensi dell'articolo 35 deve intendersi riferito, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 7 agosto 2014

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Cecchini, deliberazione 24 marzo 2014, n. 328, atto consiliare n. 1513 (IX Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede redigente, alla II Commissione consiliare permanente “Attività economiche e governo del territorio”, il 2 aprile 2014;

Proposta di legge:

- di iniziativa del consigliere Monacelli, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 17 gennaio 2012, atto consiliare n. 714 (IX Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede redigente, alla II Commissione consiliare permanente “Attività economiche e governo del territorio”, il 18 gennaio 2012;

Proposta di legge:

- di iniziativa dei consiglieri Smacchi e Barberini, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 9 agosto 2012, atto consiliare n. 963 (IX Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti II “Attività economiche e governo del territorio”, per competenza in sede redigente, e III “Sanità e servizi sociali”, per competenza in sede consultiva, il 9 agosto 2012;

Proposta di legge:

- di iniziativa del consigliere Chiacchieroni, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 20 settembre 2012, atto consiliare n. 984 (IX Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti II “Attività economiche e governo del territorio”, per competenza in sede redigente, I “Affari istituzionali e comunitari” e III “Sanità e servizi sociali”, per competenza in sede consultiva, il 20 settembre 2012;

Proposta di legge:

- di iniziativa dei consiglieri Dottorini e Brutti, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 11 ottobre 2012, atto consiliare n. 1021 (IX Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti II “Attività economiche e governo del territorio”, per competenza in sede redigente, I “Affari istituzionali e comunitari” e III “Sanità e servizi sociali”, per competenza in sede consultiva, in data 11 ottobre 2012;

- effettuato, da parte della II Commissione consiliare permanente, l'esame abbinato degli atti, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa, secondo il procedimento ordinario, assumendo quale testo base il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale;
- formulato un testo unificato recante il seguente titolo “Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti”;
- testo licenziato dalla II Commissione consiliare permanente il 23 luglio 2014, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Chiacchieroni per la maggioranza e dal consigliere Nevi per la minoranza (Atto n. 1513-714-963-984-1021/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 4 agosto 2014, deliberazione n. 349.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale (Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note al titolo della legge:

- La legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, recante “Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18) e 12 luglio 2013, n. 13 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 17 luglio 2013, n. 32).
- La legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, recante “Norme per favorire l’insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l’agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14”, è pubblicata nel B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17.
- La legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, recante “Norme in materia di bonifica” (pubblicata nel B.U.R. 31 dicembre 2004, n. 57), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 22 dicembre 2005, n. 29 (in B.U.R. 4 gennaio 2006, n. 1), 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), 13 novembre 2008, n. 16 (in S.S. al B.U.R. 14 novembre 2008, n. 52), 11 novembre 2009, n. 22 (in S.S. al B.U.R. 12 novembre 2009, n. 51), 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61) e 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18).

Note all’art. 2, commi 2, 3 e 7:

- Si riporta il testo degli artt. 230-bis e 2131 del codice civile:

«230-bis.
Impresa familiare.

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a

maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [c.c. 316].

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [c.c. 74, 75, 76, 77, 78]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice [disp. att. c.c. 38].

In caso di divisione ereditaria [c.c. 713] o di trasferimento dell'azienda [c.c. 2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

2135.

Imprenditore agricolo.

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.»

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 31 dicembre 1991, n. 305):

«5.

1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di

tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.».

Note all'art. 3, comma 1:

- Il testo degli artt. 32, comma 2, lett. c) e 35, commi 1 e 4 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), come modificato con leggi regionali 16 settembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41) e 21 giugno 2013, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 26 giugno 2013, n. 29), è il seguente:

«Art. 32 Finalità e definizioni.

Omissis.

2. Ai fini dell'applicazione del presente capo, si assumono le seguenti definizioni:

Omissis.

c) edifici esistenti, ai fini dell'articolo 35, commi 1, 5, 7 e 8: sono quelli presenti e legittimati nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, purché sia stato rilasciato il titolo abilitativo e siano iniziati i lavori alla data del 13 novembre 1997;

Omissis.

Art. 35 Interventi relativi agli edifici esistenti.

1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta metri quadri. In caso di ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente.

Omissis.

4. Per gli edifici di cui all'articolo 33, comma 5, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio e,

comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell'edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l'edificio esistente sia già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari a distanza e non superiore a trenta metri lineari dall'edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione dell'edificio medesimo. Omissis.».

Nota all'art. 5, commi 4 e 5:

- La legge regionale 12 luglio 2013, n. 13, recante “Testo unico in materia di turismo”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 17 luglio 2013, n. 32.

Note all'art. 6, commi 2 e 4:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 ottobre 2001, n. 245.
- Il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”, è pubblicato nella G.U.C.E. 1 febbraio 2002, n. L 31.
- Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139.
- Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139.

Nota all'art. 7, comma 1:

- Per la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, si vedano le note al titolo della legge.

Nota all'art. 8, comma 3:

- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante “Disciplina dell’agriturismo” (pubblicata nella G.U. 16 marzo 2006, n. 63):

«6.
Disciplina amministrativa.

1. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.».

Nota all'art. 9, comma 3:

- Il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 febbraio 2013, recante “Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche”, è pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Nota all'art. 10, comma 1:

- Per il testo dell'art. 2135 del codice civile si vedano le note all'art. 2, commi 2, 3 e 7.

Note all'art. 11, commi 1 e 5:

- Per il testo degli artt. 32, comma 2, lett. c) e 35, commi 1 e 4 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si vedano le note all'art. 3, comma 1.
- Per la legge regionale 12 luglio 2013, n. 13, si veda la nota all'art. 5, commi 4 e 5.

Nota all'art. 13, comma 2:

- Per il testo dell'art. 230-bis del codice civile si vedano le note all'art. 2, commi 2, 3 e 7.

Nota all'art. 14, comma 1:

- Per la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, si vedano le note al titolo della legge.

Note all'art. 17, commi 1, lett. a) e b), 2 e 5:

- Per il testo dell'art. 2135 del codice civile si vedano le note all'art. 2, commi 2, 3 e 7.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118" (pubblicato nella G.U. 27 aprile 2006, n. 97):

«1.

Nozione.

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.

3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.».

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 13 novembre 2000, n. 265):

«1.

Principi generali e finalità.

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.».

- Il regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4, recante “Modalità per l’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario”, è pubblicato nel S.O. n. 2 al B.U.R. 12 marzo 2003, n. 11.

Note all’art. 18, commi 1 e 5:

- Per il testo degli artt. 32, comma 2, lett. c) e 35, commi 1 e 4 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si vedano le note all’art. 3, comma 1.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 aprile 2008, n. 101.
- La legge regionale 20 agosto 2001, n. 21, recante “Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici”, è pubblicata nel B.U.R. 29 agosto 2001, n. 41.

Note all’art. 19, commi 1 e 2:

- Per il regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4, si vedano le note all’art. 17, commi 1, lett. a) e b), 2 e 5.

- Il testo dell'art. 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, recante "Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2009, n. 58), è il seguente:

«Art. 34

Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali, semiresidenziali, diurni e domiciliari.

1. I servizi socio assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale, diurno e domiciliare, pubblici e privati sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'ATI competente.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da parte della struttura dei requisiti stabiliti con atto della Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) servizi di tipo familiare o comunitario;
 - b) bassa intensità assistenziale;
 - c) bassa capacità di accoglienza;
 - d) organizzazione modulare;
 - e) flessibilità di fruizione.
3. La Giunta regionale adotta apposito regolamento con il quale disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e individua i servizi per i quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione stessa.
4. L'ATI competente può sospendere o revocare l'autorizzazione qualora accerti, anche su segnalazione delle Zone sociali o dei comuni, la perdita dei requisiti previsti o gravi irregolarità nella gestione dell'erogazione dei servizi.».

Nota all'art. 20, comma 1:

- Per la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, si vedano le note al titolo della legge.

Note all'art. 23, comma 3:

- Il testo degli artt. 40, comma 11 e 51, comma 1, lett. f) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, recante "Testo unico in materia di commercio" (pubblicata nel B.U.R. 20 giugno 2014, n. 30), è il seguente:

«Articolo 40

Concessione di posteggio.

Omissis.

11. Le assegnazioni di posteggi agli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) del comma 10 sono disciplinate dalle normative applicabili all'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli.

Articolo 51

Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche.

1. I Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:

Omissis.

f) alle determinazioni in materia di posteggi per operatori portatori di handicap, associazioni di commercio equo e solidale e imprenditori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001; *Omissis.*».

- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 aprile 1998, n. 95), come modificato dal decreto legge 9 settembre 2005, n. 182 (in G.U. 12 settembre 2005, n. 212), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 (in G.U. 11 novembre 2005, n. 263):

«Art. 28.
Esercizio dell'attività

Omissis.

15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

Omissis.».

Note all'art. 24:

- Per il testo dell'art. 6, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, si veda la nota all'art. 8, comma 3.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 15 giugno 2001, n. 137), è stato modificato ed integrato con: legge 9 maggio 1975, n. 153 (in G.U. 26 maggio 1975, n. 137), legge 3 maggio 1982, n. 203 (in G.U. 5 maggio 1982, n. 121), decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (in G.U. 5 giugno 1998, n. 129), decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381 (in G.U. 23 ottobre 2001, n. 247), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441 (in G.U. 22 dicembre 2001, n. 297), decreto legge 24 giugno 2003, n. 147 (in G.U. 25 giugno 2003, n. 145), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200 (in G.U. 2 agosto 2003, n. 178), decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (in G.U. 22 aprile 2004, n. 94), decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 (in G.U. 15 giugno 2005, n. 137), decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (in G.U. 15 giugno 2005, n. 137), decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (in G.U. 11 gennaio 2006, n. 8), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (in S.O. alla G.U. 11 marzo 2006, n. 59), legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299), decreto legge 3 novembre 2008, n. 171 (in G.U. 4 novembre 2008, n. 258), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 (in G.U. 30 dicembre 2008, n. 303), decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30 dicembre 2009, n. 302), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. alla G.U. 27 febbraio 2010, n. 48), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012,

n. 82), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194) e legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2013, n. 302).

Si riporta il testo dell'art. 4:

«4.

Esercizio dell'attività di vendita.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
- 4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
- 8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo

immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.»

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, recante "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al 21 settembre 2011, n. 41), è il seguente:

«Art. 13

Utilizzo della telematica nei rapporti
tra le pubbliche amministrazioni.

1. I soggetti di cui all'articolo 11 utilizzano la PEC o l'interscambio diretto tra sistemi informatici, via cooperazione applicativa, per tutte le comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni.
2. A partire dal 1° luglio 2012 i soggetti di cui all'articolo 11 utilizzano esclusivamente la PEC implementando l'interoperabilità del protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
3. A partire dal 1° dicembre 2012 i soggetti di cui all'articolo 11 utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi, negli specifici settori definiti con le deliberazioni di cui all'articolo 19.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 e quello di cui al comma 3, nei settori definiti ai sensi dello stesso comma 3, l'amministrazione regionale non considererà ricevibili documenti pervenuti con modalità diverse da quelle telematiche.»

Nota all'art. 25, comma 1:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), come modificata ed integrata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1993, n. 303), dal decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12 maggio 1995, n. 109), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11 luglio 1995, n. 160), dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. 20 giugno 1998, n. 142), dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. 6 agosto 1999, n. 183), dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275), dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42), dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111), dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77), dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21 settembre 2007, n. 220), dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94), dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), dal decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2010, n. 182), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. 5 ottobre 2010, n. 233), dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), dalla legge 11 novembre 2011, n. 180 (in G.U. 14 novembre 2011, n. 265), dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (in G.U. 23 novembre 2011, n. 273), dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 339), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13 novembre 2012, n. 265), dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80), dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12 settembre 2013, n. 214), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11 novembre 2013, n. 264) e dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43).

Si riporta il testo dell'art. 19:

«19.

Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione

del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa

all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20].

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

Note all'art. 28, comma 1:

- Per la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, si vedano le note al titolo della legge.
- Per la legge regionale 12 luglio 2013, n. 13, si veda la nota all'art. 5, commi 4 e 5.

Note all'art. 29, comma 10:

- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", è pubblicata nel S.O. alla G.U. 30 novembre 1981, n. 329.
- La legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, recante "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati", è pubblicata nel B.U.R. 2 giugno 1983, n. 36.

Nota all'art. 30, comma 1, alinea:

- Il testo vigente dell'allegato A della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (si vedano le note al titolo della legge), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Allegato A
Articolo 9, comma 1
Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni

Funzioni in materia di politiche sociali
a) funzioni attribuite agli A.T.I. ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali).
Funzioni in materia di turismo

[a] informazione e accoglienza turistica, sulla base di indirizzi, criteri e standard stabiliti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) della L.R. n. 18/2006. Al fine di garantire omogeneità dell'informazione e dei servizi su tutto il territorio regionale, alla Regione compete il coordinamento, anche tecnico, delle funzioni, ivi compresa la definizione della consistenza e della dislocazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica di area vasta;

b) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili, acquisiti dai comuni, sul movimento turistico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. e), punto 1 della L.R. n. 18/2006;

c) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive e conseguente rilascio dei cartellini vidimati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. e), punto 2 della L.R. n. 18/2006;

d) raccolta e redazione delle informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività on line;

e) vigilanza e controllo, ivi compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture e le attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, sull'esercizio delle professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. f) e g) della L.R. n. 18/2006, nonché sulle attività connesse alla statistica sul turismo;

f) realizzazione di specifici progetti in materia di valorizzazione dell'offerta turistica locale, approvati dalla Giunta regionale ed espressamente affidati all'unione speciale di comuni].

Funzioni in materia di boschi e di terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici (legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

a) autorizzazioni per la realizzazione di interventi fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22-bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia);

b) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e nei boschi;

c) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare;

d) esame dei ricorsi avverso le sanzioni;

e) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela in aree diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 28/2001, come modificata dalla presente legge;

f) autorizzazioni all'impianto di talune specie arboree, secondo quanto indicato all'articolo 15 della L.R. n. 28/2001;

g) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 28/2001;

h) tenuta dell'elenco delle ditte boschive e degli operatori forestali;

i) funzioni amministrative concernenti l'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico;

j) rilascio di certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione.

Funzioni in materia agricola

a) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 come modificato e integrato dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, ai fini dell'applicazione delle norme nazionali, regionali, provinciali, comunali, vigenti;

b) attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 36;

c) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni;

d) gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai

sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, compresa l'emissione di ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30;

e) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni;

f) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall'articolo 3, comma 3, dall'articolo 8 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 7, comma 2 e dall'articolo 8 del Reg. reg. 9 gennaio 2003, n. 1 e delle funzioni previste dal D.M. 26 febbraio 2002;

g) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;

g bis) abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche, dandone comunicazione alla struttura regionale competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche;

h) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

i) verifica della idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, ai fini della rivendicazione della produzione di vini a D.O./I.G. ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61;

j) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del Regolamento C.E. n. 1234 del 22 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni;

k) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290;

l) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 39;

m) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 e della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59;

n) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Funzioni in materia di funghi e tartufi

a) autorizzazioni alla raccolta di funghi a particolari categorie di raccoglitori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 e ai non residenti in Umbria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge;

b) irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo II della L.R. n. 12/2000 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della medesima legge;

c) attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6;

d) approvazione della delimitazione del comprensorio consorziato di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. n. 6/1994;

e) limitazione o temporanea sospensione della raccolta, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, della L.R. n. 6/1994;

f) rilascio tesserini di autorizzazione alla raccolta ai sensi degli articoli 13 e 14, della L.R. n. 6/1994;

g) istituzione di appositi albi, nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della L.R. n. 6/1994;

h) mappatura delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della L.R. n. 6/1994;

i) funzioni amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della L.R. n. 6/1994;

j) funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di

rappresentanza in giudizio ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della L.R. n. 6/1994;
 k) iniziative di tutela, di valorizzazione ed incremento del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 6/1994.».

Nota all'art. 31, alinea:

- Il testo vigente degli artt. 1, comma 1, lett. b) e 2 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 3 (si vedano le note al titolo della legge), come integrato ed abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1
 Oggetto e finalità.

1. La Regione, con la presente legge, in armonia con l'articolo 4 della Costituzione ed in attuazione dello Statuto regionale, detta disposizioni volte a promuovere lo sviluppo, l'imprenditorialità e la crescita occupazionale nel settore agricolo regionale, favorendo, in particolare:

Omissis.

b) l'agricoltura sociale *come definita dalla normativa vigente;*

Omissis.

Art. 2
 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge sono poste le seguenti definizioni:

[a] *agricoltura sociale: l'insieme delle pratiche che coniugano l'utilizzo delle risorse agricole e il processo produttivo multifunzionale a basso impatto ambientale con le attività sociali, finalizzate a generare benefici inclusivi, quali percorsi di tipo rieducativo, terapeutico, pedagogico, riabilitativo e di cura, nonché finalizzate a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione, svolte da imprese agricole o da cooperative agricole sociali o dalle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118) e previste nell'oggetto sociale;].*
 Abrogata.

b) *agricoltura sostenibile: agricoltura che impiega le migliori pratiche agricole funzionali anche alla conservazione del paesaggio ed alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità;*

c) *agricoltura biologica: metodo di coltivazione e di allevamento, basato sull'intero ecosistema agricolo, che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, n. 18354 (Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici);*

d) *agricoltura conservativa: insieme delle pratiche agricole che minimizzano l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale biodiversità del suolo, salvaguardandolo dall'erosione e dalla degradazione;*

e) *cooperativa agricola sociale: cooperativa sociale costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1), lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), in cui l'attività agricola è funzionale al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate;*

f) *lavoratori svantaggiati: lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del*

regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), nonché le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della L. n. 381/1991 ed i richiedenti asilo ed i rifugiati, ivi compresi i titolari di protezione sussidiaria e protezione umanitaria.».

Nota all'art. 32, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 15 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (si vedano le note al titolo della legge), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15
Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento ed è composto da sette membri, di cui:

a) cinque eletti dai consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'Assemblea;

b) due eletti dai comuni nell'ambito della seconda sezione elettorale.

1 bis. Dei membri del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera a), solo a tre componenti è riconosciuto un compenso omnnicomprensivo per ogni seduta effettiva secondo i limiti fissati dalla Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto della normativa vigente sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

1 ter. Ai membri del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera b), non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti, in qualsiasi forma siano essi percepiti.

2. I consiglieri dimissionari, deceduti o impossibilitati a proseguire nell'incarico sono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive fasce di contribuenza.».

Note all'art. 33:

- La legge regionale 4 aprile 2014, n. 6, recante “Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016”, è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17.
- Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«Art. 27
Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui

quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».

Note all'art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 13:

- La legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, recante “Disciplina delle attività agrituristiche” (pubblicata nel B.U.R. 20 agosto 1997, n. 39), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 12 agosto 1998, n. 31 (in B.U.R. 18 agosto 1998, n. 51), 13 dicembre 1999, n. 37 (in B.U.R. 22 dicembre 1999, n. 67), 16 luglio 2001, n. 18 (in B.U.R. 25 luglio 2001, n. 36), 16 febbraio 2010, n. 15 (in S.O. n. 3 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9) e 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61).

Il testo degli artt. 3, commi 10, 11 e 11.1, 8 e 9 è il seguente:

«Art. 3

Strutture e requisiti igienico-sanitari.

Omissis.

10. La capacità ricettiva massima dell'azienda agricola e dei «centri servizi» è di trenta posti letto, sia che l'attività si svolga su uno o più fabbricati.

11. I punti ristoro devono prevedere non più di due posti a sedere per ogni posto letto e deve essere assicurata una superficie minima di mq. 1,5 per ogni posto a sedere.

11.1. Il limite di cui al comma 11, non si applica nei seguenti casi:
a) alle aziende agrituristiche dedite alla sola somministrazione dei pasti, situate nelle aree individuate nel programma regionale di cui all'articolo 17;

b) all'ospitalità nei confronti di scolaresche e gruppi di studio in visita all'azienda agriturbistica;

c) alle attività ricettive situate oltre 1000 metri di altitudine sopra il livello del mare, per le quali il limite di cui al comma 11 è elevato di ulteriori due posti a sedere per ogni posto letto.

Omissis.

Art. 8

Elenco degli operatori - Commissione regionale per l'agriturismo.

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo.

2. L'elenco è tenuto da una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della stessa.

3. La commissione dura in carica 5 anni.

4. La commissione ha sede presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ed è costituita:

a) da un membro della Giunta regionale o da un suo delegato che la presiede;

b) da due funzionari regionali appartenenti alla struttura operante nella materia dell'agricoltura e da due del turismo;

c) tre esperti nelle materie di cui alla presente legge di comprovata esperienza e professionalità designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nell'ambito regionale.

5. Spetta alla commissione la valutazione dell'idoneità dell'azienda agricola all'esercizio dell'attività agriturbistica, la determinazione del tempo massimo per lo svolgimento dell'attività agriturbistica rispetto a quella agricola sulla base delle tabelle di conversione previste all'art. 6 e la verifica circa

l'idoneità dei richiedenti in osservanza di quanto previsto ai commi 3 e 4, dell'art. 6, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

6. La commissione si avvale per le funzioni di segreteria e per l'istruttoria delle domande, della competente struttura della Giunta regionale operante nella materia dell'agricoltura.

7. [Ai componenti la commissione estranei all'amministrazione regionale spetta un gettone di presenza di lire 100.000 lorde per ciascuna giornata di seduta].

8. La commissione provvede d'ufficio, ogni tre anni, alla revisione dell'elenco al fine della verifica della permanenza dei requisiti in capo ai singoli operatori iscritti.

9. Il mancato inizio dell'attività entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco regionale di cui al comma 1.

Art. 9

Dichiarazione di inizio delle attività agrituristiche.

1. L'imprenditore agricolo iscritto nell'Elenco di cui all'articolo 8 che intende avviare le attività agrituristiche presenta al Comune ove ha sede l'attività di ospitalità, la dichiarazione di inizio attività agrituristiche, di seguito DIAA, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività. La DIAA è corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, della documentazione concernente il possesso dei requisiti sanitari, urbanistici e di sicurezza ai sensi delle normative vigenti in materia.

2. Qualora l'ospitalità sia svolta su più fabbricati ricadenti in comuni diversi, la DIAA è presentata a tutti i comuni ove sono localizzati gli immobili destinati alle attività agrituristiche.

3. L'imprenditore agricolo può avviare l'attività agriturbistica dalla data di presentazione della DIAA.

4. Il Comune competente, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della DIAA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal Comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal Comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

5. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche comunica entro quindici giorni al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella DIAA.

6. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della DIAA trasmettono, alle strutture della Giunta regionale competenti nelle materie di agriturismo e di turismo e all'azienda di promozione turistica, un documento sintetico che riporti i dati principali della DIAA riferiti all'imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche, agli immobili e ai servizi offerti.

7. Il comune competente provvede alla revoca del certificato di abilitazione qualora l'imprenditore agricolo iscritto nell'Elenco non abbia presentato al Comune competente la DIAA di cui al comma 1 entro tre anni dall'iscrizione nell'Elenco stesso.

8. L'imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche deve:

a) rispettare i limiti e le modalità indicate nella DIAA e le tariffe di cui all'articolo 16;

b) comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle generalità ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport) convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203;

c) esporre al pubblico, nella sala ristoro, la lista degli alimenti e delle bevande somministrate, con l'indicazione della provenienza dei prodotti ed i relativi prezzi;

d) provvedere a registrare giornalmente, al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, gli arrivi e le presenze degli ospiti e trasmettere all'Azienda di promozione

turistica l'apposito modello ISTAT entro i primi cinque giorni del mese successivo.

9. Non possono essere usate le denominazioni quali agriturismo, agriturismo o similari per attività esercitate da soggetti che operano in assenza di DIAA.».

- La legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13, recante “Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell’art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8” (pubblicata nel B.U.R. 16 marzo 2005, n. 12), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 11 novembre 2009, n. 22 (in S.S. al B.U.R. 12 novembre 2009, n. 51), 16 febbraio 2010, n. 15 (in S.O. n. 3 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9) e 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41).

Il testo degli artt. 4, comma 2, 5 e 7 è il seguente:

«Art. 4

Formazione degli operatori.

Omissis.

2. La frequenza ai corsi è obbligatoria e al termine del corso ai partecipanti viene rilasciato un attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica.

Omissis.

Art. 5

Elenco regionale.

1. È istituito presso la Giunta regionale Servizio bonifica e miglioramenti fondiari l'elenco regionale delle fattorie didattiche. Le aziende agricole e/o agrituristiche in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 e che intendono essere iscritte nell'elenco regionale devono farne richiesta alla Giunta regionale anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole, allegando una relazione illustrativa del piano delle attività didattiche e ricreative che possono essere svolte in azienda, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i periodi di realizzazione dell'attività.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale, e predispone l'apposita modulistica.

3. Alle fattorie didattiche iscritte nell'elenco regionale e che esercitano tale attività viene rilasciato un attestato di qualità qualora dimostrino una cura particolare dal punto di vista dello sviluppo sostenibile con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11, sentita la commissione di cui all'articolo 8 della L.R. n. 28/1997.

Art. 7

Dichiarazione di inizio delle attività di fattoria didattica.

1. L'imprenditore agricolo iscritto nell'Elenco di cui all'articolo 5 che intende avviare l'attività di fattoria didattica presenta al comune ove è situato l'immobile destinato all'attività di fattoria didattica la dichiarazione di inizio attività, di seguito DIA, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11. La DIA è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione concernente il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

2. La DIA può essere presentata qualora l'imprenditore agricolo di cui al comma 1 o un suo coadiuvante familiare o un collaboratore sia in possesso dell'attestato di idoneità di

operatore di fattoria didattica di cui all'articolo 4, comma 2 o dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 3.

3. Qualora l'attività sia svolta su più fabbricati ricadenti in comuni diversi, la DIA è presentata a tutti i comuni ove sono localizzati gli immobili destinati alle attività di fattoria didattica.

4. L'imprenditore agricolo può avviare l'attività di fattoria didattica dalla data di presentazione della DIA.

5. Il comune competente, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della DIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

6. L'imprenditore agricolo che esercita le attività di fattoria didattica comunica entro quindici giorni al comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella DIA.

7. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della DIA, trasmettono alla struttura della Giunta regionale competente in materia di diversificazione delle attività agricole, un documento sintetico che riporta i dati principali della DIA riferiti all'imprenditore agricolo che esercita attività di fattoria didattica, agli immobili e ai servizi offerti.».

- Il regolamento regionale 14 ottobre 2008, n. 7, recante “Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche” (pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 22 ottobre 2008, n. 47), è stato integrato dal regolamento regionale 24 febbraio 2010, n. 4 (in B.U.R. 3 marzo 2010, n. 10).

Il testo dell'art. 11 è il seguente:

«Art. 11

Rilascio dell'attestato di idoneità.

1. L'attestato di idoneità di cui all'articolo 6, comma 1 è rilasciato a seguito di certificazione individuale degli apprendimenti, con riferimento agli standard minimi di competenza di cui all'allegato A e secondo le linee di procedimento di cui all'allegato B, facenti parte integrante e sostanziale del presente regolamento. La certificazione è svolta a scelta del richiedente secondo le seguenti modalità:

a) certificazione diretta, a cui accede chi dispone di almeno due anni di dimostrabile esercizio dell'attività di animazione didattica in strutture umbre o di altre regioni. Ai fini di mutuo riconoscimento, accede inoltre alla certificazione chi dispone di una abilitazione professionale attinente all'esercizio delle attività proprie della fattoria didattica rilasciata da altre amministrazioni. L'eventuale certificazione parziale delle competenze determina l'automatico riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti;

b) certificazione successiva a frequenza di percorso formativo modulare, conforme agli standard minimi di cui all'allegato C, facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Gli imprenditori agricoli e gli operatori agrituristici, oltre che i possessori di lauree attinenti agli insegnamenti impartiti, possono richiedere al soggetto attuatore il riconoscimento di crediti formativi rivolti alla riduzione di durata, validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza, ed applicazione di quanto disposto dalle relative norme regionali in materia.

2. Le attestazioni rilasciate in esito al percorso formativo ed al procedimento di certificazione sono redatte in conformità agli standard europei, nazionali e regionali di trasparenza e mutuo riconoscimento.

3. Gli operatori delle fattorie didattiche partecipano ad eventuali corsi di aggiornamento.».

- Per la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, si vedano le note al titolo della legge.

Il testo dell'art. 63, comma 3, è il seguente:

«Art. 63

Soppressione delle comunità montane.

Omissis.

3. Le comunità montane, ancorché sciolte, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni speciali di comuni fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione ai sensi dell'articolo 11 e all'Agenzia forestale regionale fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli dell'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 69 comma 3.»

- Il testo degli artt. 3, comma 4, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4, recante “Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio” (pubblicata nel B.U.R. 21 febbraio 2007, n. 8), è il seguente:

«Art. 3

Classificazione delle piscine.

Omissis.

4. La categoria A è suddivisa nelle seguenti classi:

- a) A/1 piscine pubbliche o private aperte al pubblico;
- b) A/2 piscine ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e agrituristiche, a disposizione esclusiva degli alloggiati, nonché inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo quali collegi, convitti, scuole, università, comunità, palestre, circoli e associazioni, a disposizione dei soli ospiti, studenti, clienti o soci;
- c) A/3 impianti finalizzati al gioco acquatico;
- d) A/4 strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una delle classi di cui alle lettere a), b) e c).

Omissis.

Art. 9

Dotazione di personale.

1. Il titolare dell'impianto nomina il responsabile della piscina o dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni al fine di garantire l'igiene, la sicurezza e la funzionalità delle piscine.

2. Il responsabile della piscina assicura:

- a) il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;
- b) il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali previsti dall'Accordo del 16 gennaio 2003 tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominato Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003;
- c) la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo;
- d) le operazioni di pulizia quotidiana.

3. Per le piscine di classe B/1, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l'amministratore; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

4. Il responsabile della piscina individua le seguenti figure:

- a) assistente bagnanti;
- b) addetto agli impianti tecnologici.

5. L'assistente bagnanti di cui al comma 4, lettera a), abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina con bagnanti è assicurata la presenza di

assistenti bagnanti durante tutto l'orario di funzionamento della piscina, fatti salvi i casi previsti al comma 6.

6. I responsabili delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza di assistente bagnanti secondo le disposizioni previste dalle norme regolamentari di cui all'articolo 20.

7. L'addetto agli impianti tecnologici di cui al comma 4, lettera b) garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali di cui all'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.

Art. 10

Requisiti strutturali.

1. I requisiti strutturali delle parti essenziali del complesso di cui all'articolo 2, comma 2 devono:

- a) garantire che la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse;
- b) garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;
- c) garantire che la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possa avvenire in modo regolare, e col minimo rischio per la sicurezza degli utenti;
- d) garantire che la localizzazione e l'installazione degli impianti, nonché la loro gestione siano tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità;
- e) garantire la fruibilità da parte dei portatori di handicap, secondo la normativa vigente.

Art. 11

Documentazione.

1. Il responsabile della piscina tiene a disposizione della ASL competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione:

- a) il documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi:
 - 1) l'analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
 - 2) l'individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e la definizione delle relative misure preventive da adottare;
 - 3) l'individuazione dei punti critici e definizione dei limiti degli stessi;
 - 4) la definizione del sistema di monitoraggio;
 - 5) l'individuazione delle azioni correttive;
 - 6) le verifiche periodiche delle attività di gestione ed autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza;
 - b) il registro dei requisiti tecnico-funzionali;
 - c) il registro dei controlli dell'acqua in vasca;
 - d) la documentazione relativa alla normativa antinfortunistica;
 - e) la documentazione relativa alla certificazione degli impianti;
 - f) la copia dei brevetti degli assistenti bagnanti;
 - g) l'attestazione di eventuali corsi di aggiornamento e formazione del personale operante presso l'impianto di balneazione.
2. La documentazione di cui al comma 1 è a disposizione della ASL competente per un periodo di almeno due anni.

Art. 12

Controlli.

1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni di competenza dell'ASL.

2. Per le piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad una utenza pubblica di cui alla categoria A dell'articolo 3, comma 3, sono fatti salvi i controlli delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui al regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 13

Controlli interni.

1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.

2. I controlli interni sono eseguiti secondo le norme regolamentari di cui all'art. 20, lettera f), con attività di gestione e di auto-controllo indicate nella documentazione di cui all'articolo 11.

3. Il responsabile della piscina, qualora a seguito dei controlli interni riscontri valori dei parametri microbiologici e chimico-fisici non conformi ai valori stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 provvede al ripristino delle condizioni ottimali.

4. Il responsabile della piscina comunica alla ASL competente la non conformità di cui al comma 3 non risanabile rapidamente; indica altresì i provvedimenti che intende adottare al fine del ripristino delle condizioni ottimali.».

- Il testo degli artt. 3, commi 6, 6-bis e 6-ter, 16, comma 1, e 17, comma 2, del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2, recante “Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)” (pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 aprile 2008, n. 17), come modificato ed integrato dal regolamento regionale 28 maggio 2009, n. 5 (in B.U.R. 3 giugno 2009, n. 25), è il seguente:

«Art. 3

Assistenti bagnanti.

Omissis.

6. I titolari delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza dell'assistente bagnanti, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della legge regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) piscina con vasca di superficie non superiore a 180 mq avente profondità non superiore a 150 cm calcolata dal livello dell'acqua;
b) piscina con vasca di superficie di qualunque dimensione avente profondità non superiore a 120 cm calcolata dal livello dell'acqua.

6-bis. Nei casi di cui al comma 6, in assenza di assistenti bagnanti, sono obbligatorie le seguenti misure preventive:

a) la presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre disponibili a bordo vasca;
b) divieto di accesso alla piscina ai minori di 12 anni se non accompagnati da un adulto.

6-ter. I titolari delle piscine classificate B/1, nonché delle piscine classificate A/2 limitatamente a quelle inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e agrituristiche, per le quali non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6, possono derogare dall'obbligo della presenza dell'assistente bagnanti ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge regionale,

qualora vengano messe in atto le seguenti misure preventive obbligatorie:

- a) informazione agli utenti dell'assenza del servizio di assistente bagnanti;
 - b) recinzione o altre forme di delimitazione che impediscano il libero accesso alla piscina;
 - c) linee galleggianti in vasca o altre soluzioni atte a favorire l'autosalvataggio;
 - d) segnalazione di dislivello di profondità del fondale;
 - e) sistemi in grado di informare tempestivamente il determinarsi di situazioni di emergenza;
 - f) divieto di accesso alla piscina ai minori di dodici anni se non accompagnati da un adulto;
 - g) presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre, disponibili a bordo vasca.
- Omissis.*

Art. 16
Requisiti strutturali.

1. I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine e delle relative aree di insediamento, devono rispondere a quelli prescritti nell'allegato 9.

Omissis.

Art. 17
Aspetti igienici generali di gestione.

Omissis.

2. Il ricircolo dell'acqua e le quantità di acqua di reintegro giornaliera deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle Norme UNI vigenti.

Omissis.».

Note all'art. 35:

- Per la legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, si vedano le note all'art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
- La legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37, recante “Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche”, è pubblicata nel B.U.R. 22 dicembre 1999, n. 67.
- Per la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13, si vedano le note all'art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
- Per il regolamento regionale 14 ottobre 2008, n. 7, si vedano le note all'art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
- La legge regionale 23 marzo 2012, n. 3, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche)”, è pubblicata nel B.U.R. 28 marzo 2012, n. 13.
- Il testo degli artt. dal 54 al 67 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali” (pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 54
Modificazioni all’art. 2.

1. Al comma 3-bis dell’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), come aggiunto dall’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 31 e, successivamente, così modificato dall’articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37, il periodo: “L’autorizzazione comunale dovrà esplicitamente contenere tale specificazione e nell’azienda dovrà essere esposto apposito cartello; la mancata esposizione del cartello comporta la revoca dell’autorizzazione.” è soppresso.
2. Al comma 7 dell’articolo 2 della L.R. n. 28/1997 le parole: “essere autorizzate” sono sostituite dalle seguenti: “essere esercitate”.

Art. 55
Modificazione all’art. 3.

1. Al comma 11 dell’articolo 3 della L.R. n. 28/1997 la parola: “autorizzato” è soppressa.

Art. 56
Modificazioni all’art. 8.

1. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 8 della L.R. n. 28/1997 è sostituita dalla seguente:
“c) tre esperti nelle materie di cui alla presente legge di comprovata esperienza e professionalità designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nell’ambito regionale.”.
2. Il comma 7 dell’articolo 8 della L.R. n. 28/1997 è abrogato.

Art. 57
Sostituzione dell’art. 9.

1. L’articolo 9 della L.R. n. 28/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 9
Dichiarazione di inizio delle attività agrituristiche.

1. L’imprenditore agricolo iscritto nell’Elenco di cui all’articolo 8 che intende avviare le attività agrituristiche presenta al Comune ove ha sede l’attività di ospitalità, la dichiarazione di inizio attività agrituristiche, di seguito DIAA, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività. La DIAA è corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, della documentazione concernente il possesso dei requisiti sanitari, urbanistici e di sicurezza ai sensi delle normative vigenti in materia.
2. Qualora l’ospitalità sia svolta su più fabbricati ricadenti in comuni diversi, la DIAA è presentata a tutti i comuni ove sono localizzati gli immobili destinati alle attività agrituristiche.
3. L’imprenditore agricolo può avviare l’attività agriturbistica dalla data di presentazione della DIAA.
4. Il Comune competente, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della DIAA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività salvo che l’interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal Comune stesso che non può essere inferiore a trenta

giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dalla Comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

5. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche comunica entro quindici giorni al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella DIAA.

6. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della DIAA trasmettono, alle strutture della Giunta regionale competenti nelle materie di agriturismo e di turismo, alla comunità montana competente per territorio e all'azienda di promozione turistica, un documento sintetico che riporti i dati principali della DIAA riferiti all'imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche, agli immobili e ai servizi offerti.

7. La comunità montana competente provvede alla revoca del certificato di abilitazione qualora l'imprenditore agricolo iscritto nell'Elenco non abbia presentato al Comune competente la DIAA di cui al comma 1 entro tre anni dall'iscrizione nell'Elenco stesso.

8. L'imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche deve:

- a) rispettare i limiti e le modalità indicate nella DIAA e le tariffe di cui all'articolo 16;

- b) comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle generalità ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport) convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203;

- c) esporre al pubblico, nella sala ristoro, la lista degli alimenti e delle bevande somministrate, con l'indicazione della provenienza dei prodotti ed i relativi prezzi;

- d) provvedere a registrare giornalmente, al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, gli arrivi e le presenze degli ospiti e trasmettere all'Azienda di promozione turistica l'apposito modello ISTAT entro i primi cinque giorni del mese successivo.

9. Non possono essere usate le denominazioni quali agriturismo, agriturismo o similari per attività esercitate da soggetti che operano in assenza di DIAA.».

Art. 58

Sostituzione dell'art. 10.

1. L'articolo 10 della L.R. n. 28/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività.

1. Il Comune competente sospende l'esercizio dell'attività, previa diffida, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni, qualora accerti la violazione degli obblighi di cui alla presente legge.

2. Il Comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che l'imprenditore agricolo:

- a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla DIAA ovvero l'abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;

- b) abbia perduto uno o più requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;

- c) abbia subito più di due sospensioni ai sensi del comma 1;

- d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione di cui al comma 11 dell'articolo 18.».

Art. 59

Modificazione all'art. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 28/1997 le parole: "autorizzate all'esercizio" sono soppresse.

Art. 60
Sostituzione dell'art. 12.

1. L'articolo 12 della L.R. n. 28/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 12
Classificazione delle strutture agrituristiche.

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale, stabilisce i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche e ne individua i contrassegni simboleggiati fino ad un massimo di cinque spighe.
2. Il titolare dell'azienda agriturbistica, contestualmente alla presentazione della DIAA di cui all'articolo 9, dichiara il livello di classifica spettante alla propria azienda sulla base dei criteri di cui al comma 1.
3. Per le aziende agrituristiche già in esercizio, la dichiarazione del livello di classificazione avviene alla prima dichiarazione delle tariffe minime e massime al Comune di cui all'articolo 16.
4. I Comuni verificano la classificazione dichiarata. Qualora accertino la carenza dei requisiti adottano motivati provvedimenti per la revisione della classificazione dichiarata, nel termine di trenta giorni dalla DIAA, ovvero dalla comunicazione, da parte del titolare, delle tariffe minime e massime da praticare.
5. I Comuni comunicano alla struttura regionale competente i dati relativi alla classificazione delle aziende agrituristiche.».

Art. 61
Modificazioni all'art. 13.

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della L.R. n. 28/1997 le parole: "autorizzate all'esercizio dell'attività agriturbistica" sono sostituite dalla seguente: "agrituristiche".
2. Al comma 3 dell'articolo 13 della L.R. n. 28/1997 le parole: "gli estremi dell'autorizzazione comunale," sono soppresse.

Art. 62
Modificazione all'art. 16.

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della L.R. n. 28/1997 le parole: "i soggetti autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "gli imprenditori agricoli che esercitano le attività agrituristiche".

Art. 63
Integrazione della L.R. n. 28/1997.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della L.R. n. 28/1997 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I Comuni sono tenuti ad effettuare annualmente un controllo a campione su almeno il dieci per cento delle strutture agrituristiche presenti nel proprio territorio comunale. Le verifiche devono riguardare il rispetto della presente legge ed, in particolare, il requisito della principalità dell'attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche svolte, la classificazione, le caratteristiche delle strutture e la natura dei prodotti somministrativi. I Comuni trasmettono alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.
1-ter. La Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno delibera un programma annuale di vigilanza e controllo sulle attività agrituristiche. Ai fini del coordinamento interistituzionale, la Giunta provvede altresì alla sottoscrizione di accordi quadro con gli enti locali e le forze dell'ordine preposti alla vigilanza e al controllo.».

Art. 64
Modificazioni all'art. 24.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della L.R. n. 28/1997 le parole: "senza la prescritta autorizzazione comunale" sono sostituite dalle seguenti: "senza avere presentato la DIAA al Comune competente di cui all'articolo 9, comma 3".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 della L.R. n. 28/1997 le parole: "previste nell'autorizzazione comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dichiarate nella DIAA" e la parola: "autorizzate" è sostituita dalla seguente: "dichiarate".
3. Il punto 2 della lettera e) del comma 1 dell'articolo 24 della L.R. n. 28/1997 è sostituito dal seguente:
"- mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, lettera d);".
4. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 24 della L.R. n. 28/1997 è sostituita dalla seguente:
"f) da lire 500.000 a lire 3.000.000, nei seguenti casi:
- mancata erogazione dei servizi dichiarati nella DIAA o erogazione di servizi non dichiarati nella medesima;
- mancato rispetto dei periodi di apertura o chiusura dichiarati nella DIAA;
- mancata esposizione al pubblico del simbolo, del contrassegno regionale di qualità di cui all'articolo 15 e della lista di cui all'articolo 9, comma 8, lettera c);
- impiego, nell'erogazione dei servizi dichiarati nella DIAA, di personale estraneo al nucleo familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile o non impiegato in azienda;
- utilizzo a fini agrituristici di locali non dichiarati nella DIAA;
- violazione dell'articolo 4, commi 3 e 4;".

Art. 65
Modificazione all'art. 5.

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) le parole: "autorizzate all'esercizio di" sono sostituite dalle seguenti: "che esercitano".

Art. 66
Sostituzione dell'art. 7.

1. L'articolo 7 della L.R. n. 13/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 7
Dichiarazione di inizio delle attività di fattoria didattica.

1. L'imprenditore agricolo iscritto nell'Elenco di cui all'articolo 5 che intende avviare l'attività di fattoria didattica presenta al comune ove è situato l'immobile destinato all'attività di fattoria didattica la dichiarazione di inizio attività, di seguito DIA, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11. La DIA è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione concernente il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
2. La DIA può essere presentata qualora l'imprenditore agricolo di cui al comma 1 o un suo coadiuvante familiare o un collaboratore sia in possesso dell'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all'articolo 4, comma 2 o dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 3.

3. Qualora l'attività sia svolta su più fabbricati ricadenti in comuni diversi, la DIA è presentata a tutti i comuni ove sono localizzati gli immobili destinati alle attività di fattoria didattica.

4. L'imprenditore agricolo può avviare l'attività di fattoria didattica dalla data di presentazione della DIA.

5. Il comune competente, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della DIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

6. L'imprenditore agricolo che esercita le attività di fattoria didattica comunica entro quindici giorni al comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella DIA.

7. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della DIA, trasmettono alla struttura della Giunta regionale competente in materia di diversificazione delle attività agricole, un documento sintetico che riporta i dati principali della DIA riferiti all'imprenditore agricolo che esercita attività di fattoria didattica, agli immobili e ai servizi offerti.».

Art. 67

Modificazione all'art. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 13/2005 la parola: "autorizzate" è sostituita con le seguenti: "in esercizio".]. Abrogato.».

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" (pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 1

Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30.

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica) è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento ed è composto da cinque membri, di cui tre eletti dai consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'Assemblea e due eletti dai comuni nell'ambito della seconda sezione elettorale.".]. Abrogato.».

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
